

PATTI PARASOCIALI “ALMACUBE S.r.l.”

PARASOCIALI IN ESSERE	NUOVI PARASOCIALI
<p>Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto e ragione di legge tra:</p> <p>Confindustria Emilia Area Centro, con sede di rappresentanza in BOLOGNA, Via San Domenico 4, C.F. 91398840370, nella persona del Presidente pro-tempore, VACCHI Dott. ALBERTO I</p> <p>Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in Bologna, Via Zamboni 33, C.P. 80007010376, nella persona del Rettore Prof. Francesco Ubertini,</p>	<p>Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto e ragione di legge tra:</p> <p>Confindustria Emilia Area Centro, con sede di rappresentanza in BOLOGNA, Via San Domenico 4, C.F. 91398840370, nella persona del Presidente pro-tempore, VACCHI Dott. ALBERTO nato a Bologna il 17 febbraio 1964 (di seguito indicata come Confindustria);</p> <p>Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in Bologna, Via Zamboni 33, C.P. 80007010376, nella persona del Rettore Prof. Francesco Ubertini, nato a Perugia, il 06/02/1970 (di seguito indicata come Università);</p> <p>di seguito congiuntamente Parti</p>
<p style="text-align: center;">PREMESSO</p>	<p style="text-align: center;">PREMESSO</p>
<ul style="list-style-type: none"> - che le parti hanno partecipato quali soci sottoscrittori dell'intero capitale di “ALMACUBE S.r.l.”, di seguito individuata come “Società”, con sede nel Comune di Bologna Via Fanin n. 48, avente capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), C.F. 03277261206, costituita in data 4 marzo 2013 con-atto pubblico redatto dal Notaio Rita Merone e con durata stabilita fino al 31(trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta); - che la Società presenta attualmente la seguente composizione del capitale sociale: Confindustria Emilia Area Centro per una quota di 5.000,00 euro, pari al 50% del capitale sociale e Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per una quota di 5.000,00 euro, pari al 50% del capitale sociale; - che la Società ha per oggetto l'attività di incubazione di impresa attraverso iniziative idonee a favorire la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza sul territorio di Bologna, attraverso l'offerta di strutture logistiche, servizi di consulenza manageriale e percorsi di formazione gestionale che accelerino i processi di crescita; 	<ul style="list-style-type: none"> - che le Parti hanno partecipato quali soci sottoscrittori dell'intero capitale di “ALMACUBE S.r.l.”, di seguito individuata come “Almacube”, con sede nel Comune di Bologna Via Fanin n. 48, avente capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), C.F. 03277261206, costituita in data 4 marzo 2013 con atto pubblico redatto dal Notaio Rita Merone e con durata stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta); - che “Almacube” presenta attualmente la seguente composizione del capitale sociale: Confindustria per una quota di 5.000,00 euro, pari al 50% del capitale sociale e Università per una quota di 5.000,00 euro, pari al 50% del capitale sociale; - che “Almacube” ha per oggetto l'attività di incubazione e accompagnamento alla crescita di start-up (ivi espressamente ricomprese start-up innovative e spin off accademici), attraverso iniziative idonee a favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza sul territorio regionale emiliano-romagnolo, attraverso l'offerta di strutture logistiche, servizi di consulenza manageriale e percorsi di

<p>- che per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà inoltre compiere operazioni finanziarie, assumere partecipazioni in altre società e prestare garanzie di ogni tipo, purché tali attività siano svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate;</p> <p>- che le parti, pur senza alcun intendimento di usurpare le funzioni e i poteri degli organi sociali, intendono, con la presente scrittura, disciplinare i seguenti aspetti:</p> <p>A) gli impegni dei Soci Confindustria Emilia Area Centro e Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per il secondo quadriennio di attività della Società;</p> <p>B) la definizione del rapporto di esclusività come ambito territoriale, di applicazione concettuale e di soggetti;</p> <p>C) la durata degli accordi</p> <p>si stipula e si conviene quanto segue:</p>	<p>supporto che accelerino i processi di crescita della start up stessa, quali: pianificazione strategica e operativa; amministrazione e controllo; organizzazione; logistica integrata; marketing strategico e operativo; design e comunicazione la ricerca e sviluppo di collaborazioni con investitori privati e istituzionali;</p> <p>- che "Almacube" ha altresì ad oggetto attività di open innovation finalizzata allo sviluppo di innovazione, identificazione di opportunità d'investimento e start up scouting, in particolare attraverso il coinvolgimento e interazione con le start up supportate, e finalizzata ad offrire servizi per portare prodotti e servizi innovativi a mercato;</p> <p>- che per il conseguimento dell'oggetto sociale, "Almacube" potrà inoltre compiere operazioni finanziarie, assumere partecipazioni in altre società e prestare garanzie di ogni tipo, purché tali attività siano svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate;</p> <p>- che l'Università ha attivato un processo per la costituzione/identificazione di un soggetto giuridico per la gestione delle quote di partecipazione in società spin off (di seguito Holding) e che in ragione di tale processo si rende necessaria definire la modalità di gestione e dismissione delle partecipazioni in società spin off detenute da "Almacube";</p> <p>- che le Parti, pur senza alcun intendimento di usurpare le funzioni e i poteri degli organi sociali, intendono, con la presente scrittura, disciplinare i seguenti aspetti:</p> <p>A) gli impegni dei Soci Confindustria e Università;</p> <p>B) la definizione del rapporto di esclusività come ambito territoriale, di applicazione concettuale e di soggetti;</p> <p>C) la durata degli accordi</p> <p>Tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:</p>
---	--

	<p style="text-align: center;">Art.1 - Definizioni e interpretazione</p> <p>I termini e le espressioni di seguito elencati, in aggiunta ai termini sopra definiti nel Patto, hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi.</p> <p>Spin off: società che valorizza a mercato i risultati di ricerca prodotti nell'ambito dell'Università</p> <p>Holding: soggetto controllato dall'Università per detenere le partecipazioni in società spin off</p> <p>Proof of Concept (POC): finanziamenti destinati ad aumentare il livello di vicinanza a mercato di risultati di ricerca</p> <p>TRL: livello di vicinanza a mercato di un risultato di ricerca</p> <p>Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del Patto.</p>
<p>A) IMPEGNI DEI SOCI PER IL SECONDO QUADRIENNIO DI ATTIVITA' DELLA SOCIETA'</p> <p>Il Socio Confindustria Emilia Area Centro si impegna a contribuire al funzionamento della Società in ragione di 125.000,00 euro per 4 anni, per un totale complessivo di 500.000,00 euro.</p> <p>Tale contributo verrà assicurato mediante provvista in denaro a titolo di atto di liberalità in ragione di 100.000,00 euro annui, mentre il restante importo di 25.000,00 euro annuo verrà assicurato mediante la fornitura di servizi amministrativi per pari importo (personale dedicato, consulenza fiscale e legale ecc.) da concordarsi con gli amministratori della Società.</p> <p>Entrambi i contributi saranno erogati con distribuzione temporale flessibile nell'arco del quadriennio, sulla base delle necessità della Società, previo accordo fra gli amministratori di quest'ultima e Confindustria Emilia Area Centro.</p> <p>Il Socio Alma Mater Studiorum - Università di Bologna consente alla Società l'utilizzo a titolo gratuito del marchio AlmaCube mediante specifico contratto di licenza e l'utilizzo degli spazi precedentemente occupati da AlmaCube</p>	<p>A) IMPEGNI DEI SOCI</p> <p style="text-align: center;">Art 2 - Contributi</p> <ol style="list-style-type: none"> Il Socio Confindustria si impegna a contribuire al funzionamento di "Almacube" per <ul style="list-style-type: none"> - 130.000 euro nell'esercizio 2021 cash - 125.000,00 euro nell'esercizio 2022 - 125.000 euro nell'esercizio 2023 Il contributo di 125.000 euro verrà assicurato mediante provvista in denaro a titolo di atto di liberalità in ragione di 100.000,00 euro annui, mentre il restante importo di 25.000,00 euro annuo verrà assicurato mediante la fornitura di servizi amministrativi per pari importo (personale dedicato, consulenza fiscale e legale ecc.) da concordarsi con gli amministratori della Società. Entrambi i contributi saranno erogati con distribuzione temporale flessibile nell'arco del biennio, sulla base delle necessità della Società, previo accordo fra gli amministratori di quest'ultima e Confindustria. Il Socio Università consente ad "Almacube" l'utilizzo degli spazi per due anni presso il complesso di via Ugo Foscolo e Via Fanin, a titolo di comodato gratuito/concessione,

srl per quattro anni e, in aggiunta, ulteriori spazi presso il complesso di via Ugo Foscolo, a titolo di comodato gratuito, previa parziale copertura delle spese di utenze.

previa parziale copertura delle spese di utenze, promuove le iniziative di Open Innovation di "Almacube" ai propri partner agevolandone i contatti, si impegna a trasferire ad "Almacube" parte delle plusvalenze eventualmente generate da dismissioni in società spin off come meglio definito nell'art 4 comma 1 lettera a) per lo sviluppo di servizi avanzati a favore di società spin off e autorizza "Almacube" a far uso a titolo di payoff della locuzione "EMPOWERING INNOVATORS Alma Mater Studiorum - Università di Bologna" nell'ambito delle proprie comunicazioni istituzionali.

Art 3 - Gestione delle partecipazioni in società spin off

1. Almacube attuerà un piano di disinvestimento delle partecipazioni detenute nelle società spin off con le seguenti modalità:

a) Per le società spin off costituite entro il 31/12/2017 Almacube si impegna a dismettere la partecipazione entro il 31/12/2021;

b) Per le società spin off costituite nel periodo 1/1/2018 al 02/09/2020:

i. "Almacube" trasferirà alla Holding, entro 6 mesi dalla richiesta avanzata dall'Università, le partecipazioni al valore nominale (costo storico di acquisizione) qualora gli attuali soci delle spin off siano disponibili, al fine di consentire tale operazione, a rinunciare al diritto di prelazione.

ii. "Almacube" si impegna a vendere la partecipazione entro il 31/12/2021, qualora gli attuali soci delle spin off non siano disponibili a rinunciare al diritto di prelazione al fine di consentire la cessione delle quote da "Almacube" alla Holding;

c) per le società spin off costituite dal 2/09/2020 al 31/12/2021 "Almacube" trasferirà alla Holding le partecipazioni secondo quanto definito nell'accordo Rep n. 5276/2020 del 2/09/2020 tra Confindustria e l'Università di Bologna.

Art 4 - Gestione delle plusvalenze, utili o altri ricavi generati e derivanti dalla gestione e dismissione delle quote di partecipazione in società spin off

1. Le plusvalenze, utili o altri ricavi generati e derivanti dalla gestione e dismissione delle quote di partecipazione nelle società spin off siano gestite secondo le seguenti modalità:

a) le risorse derivanti da operazioni relative alle società spin off di cui all'art 3, comma 1 lettera b), punto i: l'Università, per tramite della Holding, retrocederà ad "Almacube" il 75% delle eventuali plusvalenze generate da operazioni di disinvestimento su tali società. Le risorse trasferite dall'Università ad "Almacube" a seguito delle dismissioni delle quote saranno accantonate da "Almacube" in un'apposita riserva vincolata il cui utilizzo è disciplinato secondo quanto previsto dall'art 5 comma 2;

b) le risorse derivanti da operazioni relative alle società spin off di cui all'art 3, comma 1 lettera a) e lettera b), punto ii:

i. per il 75% accantonate da ALMACUBE in un'apposita riserva vincolata il cui utilizzo è disciplinato secondo quanto previsto di cui all'art 5 comma 2;

ii. per il 25% saranno accantonate da ALMACUBE in un'apposita riserva vincolata il cui utilizzo è disciplinato secondo quanto previsto di cui all'art 5 comma 3;

c) le risorse derivanti dall'operazione MIAMED/AMICUS accantonate da ALMACUBE in un'apposita riserva vincolata il cui utilizzo è disciplinato secondo quanto previsto di cui all'art 5 comma 3;

d) le risorse derivanti da operazioni relative a partecipazioni in società spin off costituite a far data dal 1/01/2022 accantonate da ALMACUBE in un'apposita riserva vincolata il cui utilizzo è disciplinato secondo quanto previsto di cui all'art 5 comma 2.

Art 5 - Modalità di alimentazione e finalizzazione riserva vincolata

1. La riserva vincolata prevista dall'art 21.3 dello Statuto, sarà alimentata dalle risorse di cui all'art 4.
2. Le plusvalenze, utili o altri ricavi generati e derivanti dalla gestione e dismissione delle quote di partecipazione di cui all'art 4 comma 1 lettera a), lettera b) punto i e lettera d) siano destinate a servizi di incubazione avanzata a favore di progetti di sviluppo di imprese spin-off dell'Università di Bologna sulla base di un modello i cui principi sono definiti secondo il seguente schema:
 - un finanziamento POC (proof of concept) concesso da ALMACUBE, per lo sviluppo del TRL dei progetti
 - erogazione di servizi avanzati di supporto a fronte di una partecipazione di "Almacube" al capitale delle spin off stesse;
3. Le plusvalenze, utili o altri ricavi generati e derivanti dalla gestione e dismissione delle quote di partecipazione di cui all'art 4 comma 1 lettera b) punto ii e lettera c siano destinate a operazioni di investimento a supporto della crescita di progetti innovativi promossi dall'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, (finanziamenti Proof of Concept brevetti, etc.).

Art. 6 - Definizione dei servizi per le società spin off dell'Università e dei piani di investimento a supporto della crescita di progetti innovativi

1. Almacube erogherà alle società spin off servizi di base e avanzati.
2. I servizi di base saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione di "Almacube" e garantiti per le società partecipate gratuitamente per il 1 anno e a canone calmierato per i successivi 2; per le società accreditate a prezzi calmierati per tre anni.
3. I servizi avanzati saranno definiti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione di "Almacube" con il voto favorevole del consigliere dell'Università secondo quanto

	<p>previsto all'art 2 comma 3.</p> <p>4. I piani di investimento di cui all'art 5 comma 3 dovranno essere coerenti con gli obiettivi statutari di "Almacube" ed il piano strategico dell'Università (https://www.unibo.it/it/ateneo/chisiamo/piano-strategico) e saranno proposti ed approvati dal CDA di ALMACUBE con voto favorevole del Consigliere dell'Università.</p>
<p>per B) DEFINIZIONE DEL RAPPORTO DI ESCLUSIVITA', COME AMBITO TERRITORIALE, DI APPLICAZIONE CONCETTUALE E DI SOGGETTI</p> <p>Le parti convengono che l'esclusività nel loro rapporto di costituzione di incubatori si applica territorialmente solo all'area geografica di Bologna e della sua Provincia, con altre associazioni di categoria/organizzazioni di rappresentanza di operatori economici o ad emanazioni degli stessi. Non sono pertanto considerate attività concorrenti, iniziative che replichino il modello organizzativo e/o la struttura societaria di attivazione di nuovi incubatori attraverso specifiche convenzioni con attori locali nei territori in cui l'Università ha attivato altri sedi didattiche e nel resto del mondo.</p> <p>Le parti convengono che AlmaCube srl non opererà in regime di esclusiva nei confronti dell'Ateneo: i proponenti la costituzione di una società spin off che non intendano avvalersi dei servizi di AlmaCube srl possono chiedere, in caso di accreditamento, la partecipazione dell'Ateneo al capitale sociale.</p> <p>In tale evenienza il socio Alma Mater Studiorum - Università di Bologna è tenuto, relativamente al territorio della provincia di Bologna, a non partecipare alla Spin-off mediante altre società strumentali costituite con altre associazioni di categoria/organizzazioni di rappresentanza di operatori economici o ad emanazioni degli stessi.</p>	<p>B) DEFINIZIONE DEL RAPPORTO DI ESCLUSIVITA', COME AMBITO TERRITORIALE, DI APPLICAZIONE CONCETTUALE E DI SOGGETTI</p> <p>1. Le Parti convengono che l'esclusività nel loro rapporto di costituzione di incubatori si applica territorialmente solo all'area regionale, con altre associazioni di categoria/organizzazioni di rappresentanza di operatori economici o ad emanazioni degli stessi. Non sono pertanto considerate attività concorrenti, iniziative che replichino il modello organizzativo e/o la struttura societaria di attivazione di nuovi incubatori attraverso specifiche convenzioni con attori locali nei territori in cui l'Università ha attivato altri sedi didattiche nel resto del mondo.</p> <p>2. Il socio Alma Mater Studiorum - Università di Bologna è tenuto, relativamente al territorio regionale emiliano-romagnolo, a non partecipare alle Spin-off mediante altre società strumentali costituite con altre associazioni di categoria/organizzazioni di rappresentanza di operatori economici o ad emanazioni degli stessi.</p>
<p>C) DURATA DEGLI ACCORDI</p> <p>I presenti accordi avranno una durata di quattro anni dal momento della loro sottoscrizione e annullano e sostituiscono ogni precedente accordo scritto o verbale. Ogni modifica dovrà</p>	<p>C) DURATA DEGLI ACCORDI</p> <p>1. I presenti accordi avranno una durata dal momento della loro sottoscrizione fino al 31/12/2023 e annullano e sostituiscono il precedente patto parasociale sottoscritto in</p>

<p>essere apportata per iscritto e richiederà il consenso unanime dei sottoscrittori.</p> <p>In caso di trasferimento delle quote a terzi, nei limiti stabiliti dallo Statuto, il socio alienante dovrà informare i cessionari dell'esistenza della presente convenzione, condizionando il trasferimento della quota all'accettazione e sottoscrizione integrale di tutti i patti in vigore, senza alcuna limitazione o eccezione.</p>	<p>data 20/12/2017.</p> <p>Ogni modifica dovrà essere apportata per iscritto e richiederà il consenso unanime dei sottoscrittori. È prevista la possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni.</p> <p>2. In caso di trasferimento delle quote a terzi, nei limiti stabiliti dallo Statuto, il socio alienante dovrà informare i cessionari dell'esistenza della presente convenzione, condizionando il trasferimento della quota all'accettazione e sottoscrizione integrale di tutti i patti in vigore, senza alcuna limitazione o eccezione.</p>
--	--